



Organismo Congressuale Forense

Prot. n. 63/2020

Roma, 24 aprile 2020

Comunicazione via E-Mail
n. 1 foglio compreso il presente

Pregg.mi Sigg.ri
Presidenti dei C.O.A.
n.q. di Delegati Congressuali di diritto
(ex art. 4, 2° co. dello Statuto Congressuale)
Rispettive E-Mail

Pregg.mi Sigg.ri
Delegati Congressuali
Rispettive Mail

E per conoscenza

Preg.mo Sig. Ministro della Giustizia
On. Avv. Alfonso BONAFEDE
E-Mail: segreteria.ministro@giustizia.it

Preg.mo Sig.
Vice-Presidente del C.S.M.
On. Avv. David ERMINI
E-Mail: segvpres@cosmag.it

Preg.mo Sig. Presidente
della Suprema Corte di Cassazione
S.E. Dott. Giovanni MAMMONE
E-Mail:
primopresidente.cassazione@giustiziacert.it

Pregg.mi Sigg.ri
Capi degli Uffici Giudiziari
Rispettive E-Mail

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE DAL 12.05.2020

Pregg.mi Sigg.ri Presidenti,

salvo l'insorgere di diverse e non auspicabili esigenze sanitarie, si sta approssimando la fine del periodo cd. di "lockdown" e l'avvio della cd. seconda fase, nella quale, per il combinato disposto dell'art. 83, 6° co, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36, 1° co. del D.L. n. 23/2020, sarà possibile lo svolgimento delle attività giudiziarie, secondo i criteri dettati dai Capi degli Uffici giudiziari, in conformità alle disposizioni dell'art. 83, 7° co. D.L. n. 18/2020.

.../...



Organismo Congressuale Forense

L'Organismo Congressuale Forense, sin dall'insorgere della pandemia, ha invocato l'assunzione di criteri unitari – seppur modulabili in relazione alla diversa evoluzione dell'epidemia sul territorio – ai quali conformare le attività giudiziarie, per permettere che le esigenze di profilassi fossero attuate nella salvaguardia dei diritti sottoposti al vaglio degli Organi di Giurisdizione, oltre che nel rispetto della parità delle parti processuali, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

La questione ha assunto maggior rilevanza ed urgenza proprio nella prospettiva di una parziale uscita dalla prima fase emergenziale, in particolare in merito ai criteri con cui modulare le tre ipotesi con cui possono essere svolte le attività di udienza (**a**- udienza in compresenza fisica, con assunzione di precauzioni nell'accesso e nell'interazione all'interno degli ambienti giudiziari; **b**- udienza svolta in modalità da remoto con l'ausilio di strumenti telematici; **c**- sostituzione dell'udienza con lo scambio di atti scritti).

Sui problemi che si pongono a tal riguardo, il Ministro della Giustizia ha avviato un'importante consultazione - non ancora conclusa – nei confronti della Associazione Nazionale Magistrati e delle rappresentanze istituzionali, politiche e associative dell'Avvocatura, in relazione alla quale lo scrivente Organismo Congressuale ha esposto la propria posizione in un documento consegnato al Guardasigilli (che si allega per estratto espunte le parti non rilevanti rispetto alla questione direttamente oggetto della presente) e redatto, dopo ampio dibattito assembleare, in conformità al *“Deliberato per l'effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione”* assunto dal XXXIV Congresso Nazionale Forense a Roma il 6.04.2019.

Ciò premesso, risulta allo scrivente che sia già in corso sul territorio una significativa attività volta, pur in assenza di adeguate disposizioni improntate alla uniformità delle prassi, alla disciplina protocollare delle attività giudiziarie relative da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari.

In un momento in cui la tutela giurisdizionale dei diritti, già compressa da gravi disfunzioni di sistema, ha subito un gravissimo arretramento a causa dell'epidemia, è volontà e interesse dell'Avvocatura consentire una rapida ripresa delle attività giudiziarie, nel rispetto delle salienti misure di profilassi. A tal riguardo lo scrivente Organismo (che esercita la rappresentanza del Congresso (Assemblea Generale dell'Avvocatura Italiana)) ritiene peraltro opportuno ribadire propria posizione al riguardo, per come già espressa in sede di consultazione ministeriale, affinché nella regolazione delle attività sul territorio gli Ordini Forensi possano averne piena contezza.

La ripresa infatti non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali della civiltà del processo e delle tutele. Ciò significa che l'Organismo Congressuale non ha posizioni preconcepite di ostilità verso alcuna delle forme di svolgimento del processo in periodo emergenziale, purché sia salvaguardata l'uniformità delle prassi processuali sul territorio nazionale e nei provvedimenti con cui saranno regolate tali attività sia comunque garantita, con limitazioni tassative e meramente emergenziali, la trattazione orale nelle fasi in cui sia prevista, e che siano esposti e perseguiti i seguenti principi:

1. inequivoca enunciazione della natura straordinaria e transitoria delle misure emergenziali;
2. altrettanto inequivoca e chiara enunciazione del principio secondo cui l'udienza in



Organismo Congressuale Forense

compresenza fisica in ambiente giudiziario deve sempre essere prescelta quando debba procedersi all'audizione di soggetti diversi da Procuratori della Repubblica e Difensori, con l'eccezione, per il settore penale, dei processi con detenuti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, 12° co., D.L. n. 18/2020;

3. piena garanzia della potestà di ciascuna delle parti e dei loro difensori di richiedere la trattazione in udienza nella forma della compresenza fisica in ambiente giudiziario, anche previo differimento della stessa, usufruendo del de-congestionamento dei Tribunali conseguenti all'adozione delle misure alternative di svolgimento delle udienze;
4. **per le udienze da remoto,**
 - 4.1. individuazione delle specifiche attività per le quali è possibile lo svolgimento dell'udienza da remoto, secondo le priorità che precedono, e con la chiara indicazione delle formalità volte alla effettiva e piena partecipazione di parti e difensori, alla loro identificazione ed alla certificazione della verbalizzazione da parte del cancelliere di udienza;
 - 4.2. individuazione delle procedure e dei responsabili informatici atti a garantire la stabilità dei sistemi e la effettiva partecipazione delle parti;
 - 4.3. autorizzazione del personale di cancelleria, ai fini di quanto indicato al punto d- che precede, all'accesso ai fascicoli telematici anche in modalità da remoto;
5. chiara indicazione delle specifiche attività che, in via eccezionale e secondo elencazione residuale e tassativa in regime di specialità, possano essere svolte a mezzo atti scritti in sostituzione della celebrazione di udienza.

Si tratta di principi irrinunciabili di civiltà giuridica volti a garantire la tenuta costituzionale delle attività giudiziarie che saranno così disimpegnate, anche al fine di evitare, alla fine del periodo emergenziale, il proliferare di questioni vertenti, piuttosto che nel merito delle questioni controverse, sulla validità degli atti e adempimenti del processo e sui correlativi profili di costituzionalità.

Nell'auspicio che le suesposte indicazioni siano altresì recepite al tavolo di ministeriale di consultazione e ottengano comunque il recepimento da parte dei Capi degli Uffici giudiziari Italiani, si porgono i più cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico